

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 802)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1973

Proroga di taluni benefici previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291,
per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione congiunturale tuttora esistente, destando la giustificata preoccupazione del Governo, delle forze politiche e sindacali, legittima il seguente disegno di legge che mi propongo sottoporre alla approvazione del Parlamento, con la viva speranza che esso ottenga il consenso più esteso e più sollecito.

Infatti, l'intervenuta decadenza della normativa prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, ha bloccato e blocca l'appalto delle opere pubbliche, in tal modo provocando l'aggravarsi della disoccupazione specie nelle regioni del Mezzogiorno, ove più evidente è la crisi.

Sono queste le ragioni che spingono il sottoscritto a richiedere il consenso del Parlamento sul seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sui progetti e sui contratti d'importo superiore ai 500 milioni di lire e riguardanti le opere, previste dal primo e secondo com-

ma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, numero 979, è richiesto il parere del solo comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditori regionali delle opere pubbliche. Sui progetti aventi importo inferiore ai 500 milioni di lire è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio.

Fino al 31 dicembre 1975 l'Ufficio del genio civile o il Provveditorato delle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo sino o superiore a lire 500 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato o della Regione sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonchè, per le opere ammesse al concorso dello Stato o della Regione in unica soluzione, l'espletamento della gara d'appalto dei lavori fino all'importo del concorso; anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

Fino al 31 dicembre 1975 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato o della Regione, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato o della Regione.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo di due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 2.

Le nuove gare per gli appalti di cui all'articolo precedente sono espletate entro sessanta giorni da quelle andate deserte, anche se in epoca precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.